



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.242
del registro

OGGETTO: Regolamento comunale sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori.

data 27/12/2023

L'anno duemilaventitre addi ventisette del mese di dicembre alle ore 12=50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Absente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		X
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 18 del 27/12/2023, avente per oggetto: “Regolamento comunale sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 18 del 27/12/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore I Affari Generali



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 18

Del 27/12/2023

OGGETTO:

Regolamento comunale sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori.

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Titolari di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTO l'articolo 59 del CCNL 2019- 2021 che recita:

Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall' Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico."

PRESO ATTO che tale tutela è riconosciuta ai dipendenti, purché sussistano tassativamente le seguenti condizioni:

- atti o fatti direttamente riconducibili all'espletamento del servizio/compiti d'ufficio;
- assenza di conflitti di interessi;
- gradimento dell'Ente nei confronti del legale di fiducia del dipendente;

RITENUTO di adottare apposito Regolamento che, con i caratteri dell'obiettività e imparzialità disponga, ove sussistono i presupposti di legge e sulla base della disciplina contrattuale di settore, il riconoscimento e la conseguente liquidazione delle spese legali in favore dei dipendenti;

VISTO l'allegato schema di Regolamento predisposto dal Servizio Segreteria;

VISTO il D.lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.lgs. 267/2000,

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori del Comune di Scicli, composto da n. 11 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
3. di trasmettere ai responsabili di Elevata Qualificazione dell'Ente per opportuna conoscenza e perché ne curino la diffusione a tutti i dipendenti.



Il Responsabile del Settore Affari Generali
dott.ssa Maria Sgarlata

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M Sgarlata".



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE I AFFARI GENERALI



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 18 del 27/12/2023

OGGETTO: Regolamento comunale sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 27/12/2023



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO DELLE
SPESE LEGALI A DIPENDENTI E
AMMINISTRATORI**

Approvato con delibera di G.C. n. ____ del _____

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

ART. 2 – AMBITO APPLICATIVO: PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PENALE

ART. 3 – ESCLUSIONI

ART. 4 – RAPPORTO ORGANICO DI SERVIZIO E CARENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

ART. 5 – DEFINIZIONE

ART. 6 – CONDIZIONI PER LA TUTELA

ART. 7 – IL COMUNE GRADIMENTO

ART. 8 – COMUNICAZIONE –ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE

ART. 9 – PROCEDIMENTO – ADEMPIMENTI DELL'ENTE

ART. 10 – AMMINISTRATORI PUBBLICI

ART. 11 – NORMA TRANSITORIA

ART.1

REGOLAMENTO COMUNALE SUL PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

1. In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il presente regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e la procedura per l'ammissione ed il riconoscimento del patrocinio legale per gli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, amministrativo contabile e penale promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e/o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio, in ragione del loro mandato, all'assolvimento di obblighi istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, all'adempimento dei compiti di ufficio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di "patrocinio legale".
2. Analoga tutela è accordata al Segretario Generale dell'Ente.
3. L'Ente assumerà a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento civile, amministrativo-contabile e penale, a condizione che non sussista conflitto di interesse, su istanza del dipendente, ricorrendo i presupposti individuati negli articoli del presente regolamento.
4. Ove non sia possibile l'assunzione preventiva e diretta degli oneri di difesa, la tutela legale è riconosciuta per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione favorevole del procedimento, in conformità alle previsioni del presente articolato e secondo quanto previsto in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro richiamata nel precedente comma 1.

ART. 2

AMBITO APPLICATIVO: PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PENALE

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato attraverso l'assunzione a carico del Comune degli oneri di difesa con apposita delibera di Giunta Comunale, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo-contabile, penale a suo carico per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio e soltanto in presenza delle condizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo, e per tutte le eventuali procedure che saranno oggetto di volta in volta di una nuova valutazione, secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

ART. 3

ESCLUSIONI

1. E' escluso il diritto al rimborso delle spese di difesa sostenute in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente nei confronti dell'Amministrazione.
2. Non è garantita la tutela di cui all'art. 1 del presente regolamento ai soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge né a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

ART. 4

RAPPORTO ORGANICO DI SERVIZIO E CARENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente. Pertanto gli atti e i comportamenti omissivi e commissivi ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri d'ufficio. L'attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

2. In ordine alla definizione della situazione del conflitto di interessi, avuto riguardo al rapporto tra il Comune ed il dipendente, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente, anche con riferimento alla rilevanza della condotta del soggetto agente sotto il profilo disciplinare, con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso. Occorre tener conto dei fatti, atti commissivi ed omissivi oggetto di contestazione al momento della comunicazione di apertura del procedimento giudiziario, inoltrata dal dipendente all'Amministrazione di appartenenza, a prescindere da ogni ulteriore valutazione.
3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
 - in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
 - quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da organi comunali;
 - quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato rilevi sotto il profilo disciplinare;
 - quando vi è contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Amministrazione.
4. La costituzione dell'Ente nel procedimento penale quale parte civile integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

ART. 5

DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" che riconosce al dipendente il diritto al rimborso, ferma la ricorrenza delle altre condizioni di cui al presente articolato, deve intendersi:
 - in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente intervenga sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, pronunciata con formula piena e passata in giudicato, che esclude ogni responsabilità.
Deve intendersi "conclusione favorevole del procedimento" anche la fattispecie in cui nei confronti del dipendente intervenga decreto motivato di archiviazione ai sensi dell'art. 410, II comma, c.p.p. a seguito dell'opposizione che sia stata ritenuta infondata ed inammissibile, promossa avverso il decreto adottato ai sensi dell'art. 408, I comma, c.p.p.
Il rimborso è effettuato salvo rivalsa del Comune, nel caso in cui il procedimento penale sia riaperto e si concluda con una sentenza diversa da quella di assoluzione o di non doversi procedere, pronunciata con formula piena e passata in giudicato.
In tal caso il Comune si rivale sul dipendente per il recupero delle spese sostenute.
Non danno titolo al rimborso delle spese legali le ipotesi di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, patteggiamento), ovvero in tutti i casi di estinzione del reato per oblazione o messa alla prova.
 - in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento di definitivo;
 - in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti commissivi o omissivi posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio ed obblighi istituzionali legittimamente demandati o attribuiti, ritenendolo conseguentemente esente da responsabilità per danno erariale.

Il rimborso è dovuto nei limiti della liquidazione del giudice, se disposta e secondo la previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 174/2016 "Codice di giustizia contabile".

ART. 6

CONDIZIONI PER LA TUTELA

1. La tutela del dipendente dell'Ente opera solo in presenza di fatti e/o atti connessi all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente per l'assolvimento dei compiti di ufficio, di obblighi connessi alla qualifica, al mandato o all'incarico attribuitogli.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

3. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. Resta una facoltà dell'Ente la eventuale individuazione del legale per le attività di difesa.
4. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, in sostituzione di quello eventualmente messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza a suo carico ponendo come parametro vincolante i minimi ministeriali forensi. Tale clausola si applica, inoltre, nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente la tutela legale per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
6. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 CCNL con riferimento alla responsabilità civile.
7. Il Comune esprimerà il proprio "gradimento" alla nomina del legale indicato dal dipendente, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento. La competenza ad adottare l'atto di gradimento spetta alla Giunta Comunale.
8. L'istruttoria è espletata a cura del Responsabile dell'Avvocatura Comunale.
9. Qualora il procedimento giudiziario coinvolga il Segretario Generale e/o il Responsabile dell'Avvocatura Comunale, l'istruttoria è di competenza del funzionario di altro Settore all'uopo individuato.

ART. 7

IL COMUNE GRADIMENTO

1. Il "gradimento" o il "non gradimento" sono deliberati con provvedimento espresso, motivato, da adottarsi nel termine di giorni 40 dal ricevimento della comunicazione di apertura del procedimento e da comunicarsi, all'esito, al dipendente. La competenza a deliberare è della Giunta comunale.
2. Il gradimento è subordinato all'accertamento relativo al conflitto di interesse, avuto riguardo al rapporto tra il dipendente e l'Amministrazione.
3. L'espressione del "gradimento" da parte dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento negativo del conflitto di interesse.
4. L'accertamento della sussistenza del conflitto di interesse comporterà l'espressione del "non gradimento" da parte dell'Amministrazione.

ART. 8

COMUNICAZIONE – ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE

1. Ai fini dell'ammissione e del riconoscimento del patrocinio legale per gli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale il dipendente deve dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del procedimento giudiziario a proprio carico immediatamente e comunque entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla notifica del relativo atto o provvedimento.
2. La comunicazione, redatta in carta semplice, deve essere trasmessa in via riservata al Responsabile dell'Avvocatura Comunale, deve contenere:
 - l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico;

- la dichiarazione effettuata dall'interessato di non aver attivato l'assistenza legale eventualmente prevista nelle polizze professionali;
 - la comunicazione del nominativo del professionista prescelto ed il preventivo di spesa, redatto in conformità ai parametri minimi vigenti, approvati con decreto ministeriale;
 - la dichiarazione del professionista prescelto effettuata ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 di essere a conoscenza del presente regolamento, dell'applicazione dei criteri economici ivi stabiliti per la determinazione dei compensi, dell'assenza di cause di incompatibilità ero e/o inconferibilità avuto riguardo al rapporto tra il professionista e l'Amministrazione;
3. Il dipendente che abbia diritto all'ammissione ed al riconoscimento del patrocinio legale per gli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale civile, amministrativo-contabile, penale dovrà tenere al corrente l'Amministrazione comunale di tutti gli sviluppi della vicenda giudiziaria con l'impegno a trasmetterle nota analitica delle fasi giudiziali, redatta secondo i parametri minimi forensi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. o ai sensi della disciplina vigente in materia al momento della comunicazione dell'apertura del procedimento, copia autentica del provvedimento conclusivo di ogni grado del giudizio, copia di documentazione idonea a comprovare l'effettivo espletamento dell'attività processuale oggetto di liquidazione, nei limiti quantitativi di cui sopra, copia di fattura emessa dal professionista al cliente (in caso di rimborso).

ART. 9

PROCEDIMENTO – ADEMPIMENTI DELL'ENTE

1. Il Comune, compiuti i dovuti accertamenti, garantisce, nei termini e nelle modalità di cui al presente regolamento, il patrocinio legale e i connessi oneri di difesa al dipendente che sia coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti ed atti commissivi ed omissivi connessi all'adempimento dei doveri di ufficio o di mandato. L'Amministrazione deve comunque valutare:
 - la carenza di conflitto di interessi che deve permanere per tutta la durata del procedimento ovvero l'assenza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione dell'istante e l'interesse dell'Amministrazione;
 - la diretta connessione del procedimento giudiziario all'ufficio rivestito o alla carica espletata dal dipendente;
 - ricorrenza concreta della necessità per l'Ente di tutelare la propria immagine, i propri diritti e/o interessi.
2. In ipotesi di assunzione diretta degli oneri di difesa, l'Amministrazione è direttamente titolare del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato e dei conseguenti aspetti economici, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio. Il conferimento dell'incarico al professionista è di competenza della Giunta Comunale. Con la relativa delibera l'Ente procederà altresì a prenotare la spesa nell'apposito capitolo di bilancio, con assunzione di ogni onere di difesa a carico dell'Amministrazione sin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio qualora ritenga sussistenti i presupposti previsti dal presente regolamento.
3. L'assunzione diretta degli oneri legali sarà oggetto di apposito atto negoziale tra l'Amministrazione ed il professionista incaricato per l'assistenza processuale del dipendente.
4. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale, nel limite dei valori minimi di cui ai parametri stabiliti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, eccezionalmente medi in caso di riconosciuta complessità della vicenda processuale, o ai sensi della disciplina vigente in materia al momento della comunicazione dell'apertura del procedimento;
5. Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta di oneri da parte dell'Amministrazione sin dall'inizio del procedimento sarà tenuto a ripetere all'Ente tutte le spese legali da questo sostenute per la sua difesa qualora:
 - nel procedimento penale sia condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave;
 - sia andato esente da responsabilità a seguito di provvedimento giudiziale dalle cui motivazioni emergano altre forme di responsabilità o la mancanza di almeno uno dei requisiti essenziali per accedere alla tutela disciplinata dal presente regolamento;
 - in tutti i casi in cui emergano nuovi elementi, precedentemente sconosciuti all'Amministrazione, tali da escludere la sussistenza di almeno uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento della tutela nella vicenda giudiziaria definita, anche successivamente all'erogazione degli oneri da parte dell'Ente.

- Qualora il dipendente non faccia istanza di assunzione diretta e decida di conferire incarico al legale fiduciario scelto, che abbia ottenuto il gradimento dell'Ente, assumerà a proprio carico gli oneri di difesa. In tal caso, in ipotesi di conclusione favorevole del procedimento, l'interessato ha diritto al rimborso delle spese di assistenza legale nel limite dei parametri minimi forensi previsti dalla tariffa vigente al momento della comunicazione di apertura del procedimento a suo carico, contenente il nominativo del legale fiduciario scelto dal dipendente, in relazione alle sole fasi processuali ed attività processuali effettivamente svolte ed ivi previste. Il rimborso è limitato alla spesa di un solo legale. A deliberare sul rimborso degli oneri, nei casi e alle condizioni previste dal presente regolamento, è competente la Giunta comunale.
- 6. La previsione di cui al precedente comma del presente articolo trova applicazione anche al caso in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito di natura civile, amministrativo-contabile, penale non sia stato possibile applicare l'assunzione diretta degli oneri di difesa per presunto conflitto di interesse.
Qualora l'ipotesi attenga un procedimento amministrativo-contabile il rimborso è ammissibile nei limiti di quanto liquidato dal giudice in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 174/2016 "Codice di giustizia contabile".
- 7. Resta ferma per il dipendente la possibilità di nominare un professionista di fiducia, assumendo a proprio carico gli oneri di difesa, anche in assenza del gradimento dell'Amministrazione di appartenenza. In tal caso, in ipotesi di conclusione favorevole del procedimento civile, amministrativo-contabile, penale, nel senso specificato dal presente regolamento, i relativi oneri di difesa restano a carico del dipendente. Il non gradimento deve essere espresso e motivato e l'adozione dell'atto è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 10

AMMINISTRATORI PUBBLICI

Il Presente Regolamento trova applicazione, con le stesse modalità previste per i dipendenti, anche agli Amministratori (Sindaco, Assessori e consiglieri) con i vincoli di cui all'art. 86 comma 5 del TUEL. La estensione trova conferma nel principio generale secondo cui chi agisce per conto di altri, in quanto investito del compito di amministrare la collettività, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere sollevato dalle conseguenze economiche subite per lo svolgimento del mandato.

ART. 11


NORMA TRANSITORIA

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alla vigente normativa contrattuale e alle leggi in materia.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto delle Funzioni Locali.
3. Le eventuali richieste di patrocinio o rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e alla sua entrata in vigore e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate dalle disposizioni del presente testo, in tale ipotesi, quanto al "gradimento" del legale, resta ferma in ogni caso l'applicazione del presente articolato in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del competente organo comunale, trattandosi di regolamento organizzativo a valenza interna.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria